



PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE RIPA BIANCA DI JESI

Norme Tecniche di Attuazione

SOMMARIO

Titolo I Disposizioni generali	3
Art. 1. Finalità e obiettivi del Piano	3
Art. 2. Elaborati costitutivi del Piano	4
Art. 3. Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento	4
Art. 4. Strumenti e modalità attuative del Piano	5
Titolo II Norme per ambiti territoriali.....	5
Art. 5. Inquadramento territoriale.....	5
Art. 6. Confini della Riserva.....	6
Art. 7. Articolazione territoriale	6
Art. 8. Riserva integrale (Zona A).....	6
Art. 9. Riserva generale orientata - Fiume Esino (Zona B1)	6
Art. 10. Riserva generale orientata – Aree calanchive (Zona B2).....	7
Art. 11. Aree di Protezione – Paesaggio rurale (Zona C1).....	8
Art. 12. Aree di Protezione – Ambiti della fruizione (Zona C2)	9
Art. 13. Area contigua (proposta)	10
Titolo III Norme per risorse del territorio	10
Art. 14. Inquadramento strutturale delle risorse	10
Art. 15. Aree umide.....	12
Art. 16. Corsi d’acqua	12
Art. 17. Aree boscate.....	13
Art. 18. Aree agricole.....	13
Art. 19. Sistema di fruizione e di organizzazione	14
Titolo IV Norme di controllo e monitoraggio dei processi attuativi	16
Art. 20. Interventi ammissibili e non ammissibili. Rinvio al Regolamento	16
Art. 21. Controllo e valutazione dei processi di trasformazione	18
Norme transitorie.....	19
Art. 22. Norme transitorie	19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità e obiettivi del Piano

- 1 Il Piano di gestione (di seguito denominato Piano) della Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi (di seguito denominata Riserva), nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e dalla L.R. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) e successive modificazioni, persegue l'obiettivo generale di conservare, mantenere e proteggere gli habitat, la flora e la fauna dell'area di Ripa Bianca di Jesi e di promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica alla stessa correlate.
- 2 Il Piano è redatto in coerenza con le disposizioni di cui alla DACR N. 85/2003 "Atto istitutivo della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi" e successivamente modificato con la Deliberazione del Consiglio Regionale N. 83/2008 e definisce e articola in dettaglio i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle diverse attività economiche e sociali nei diversi ambiti entro cui risulta articolata la Riserva e, in questo quadro, esprime la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi ammissibili nel territorio protetto, in modo da evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti ed alle risorse oggetto di tutela od influire negativamente sull'ecosistema complessivo.
- 3 Il Piano si pone come quadro di riferimento strutturale e strategico, esprimendo visioni ed indirizzi che possano orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzando le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e competenze differenziate, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali ed ambientali del contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei diversi soggetti nelle proprie sfere di competenza ed individuando nel contempo gli aspetti strutturali da tutelare per le finalità della Riserva.
- 4 Il piano, attraverso l'analisi e la valutazione dello stato del territorio della riserva e delle relative risorse, raccolti e sintetizzati nel quadro conoscitivo, individua quali obiettivi generali da perseguire, quelli volti a realizzare prioritariamente:
 - a) la tutela della biodiversità con particolare attenzione alle specie e agli habitat di interesse comunitario anche al fine di contribuire all'attuazione della rete Natura 2000 e garantire lo stato di conservazione soddisfacente del sito IT5320009;
 - b) la gestione integrata del fiume Esino al fine di tutelarne e riqualificarne le caratteristiche ecologiche garantendo nel contempo la riduzione del rischio idrogeologico;
 - c) favorire le pratiche agricole eco-compatibili e la riqualificazione del paesaggio rurale;
 - d) la sistemazione e la riorganizzazione del sistema di fruizione della Riserva anche attraverso la sua integrazione con quello delle aree limitrofe;
 - e) la valorizzazione della funzione sociale della Riserva, in particolare rispetto alle attività di educazione ambientale e al coinvolgimento delle fasce deboli della popolazione.

5 Il Piano costituisce infine il quadro conoscitivo di riferimento per il sistema informativo e per il sistema valutativo, motivando, nelle forme più esplicite e trasparenti, le scelte di tutela e d'intervento ed orientando le attività da operarsi in altre sedi e da parte degli altri soggetti coinvolte.

Art. 2. Elaborati costitutivi del Piano

1. Il Piano si compone dei seguenti elaborati grafici e cartografici, alcuni dei quali, segnati con asterisco (*), costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione:

A) Rapporto ambientale per la VAS che funge anche da relazione generale del Piano

B) Elaborati del quadro progettuale.

- Tav. n. 1 "Articolazione spaziale del piano (zonizzazione)**" (1:5000)
- Tav. n. 2 "Inquadramento strutturale**" (1:5000)
- Norme tecniche di attuazione

C) Elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo.

- Allegato cartografico 1 Carta geologica (1:10.000)
- Allegato cartografico 2 Carta geomorfologica (1:10.000)
- Allegato cartografico 3 Carta della vegetazione (1:10.000)
- Allegato cartografico 4 Carta degli habitat di interesse comunitario (1:10.000)
- Allegato cartografico 5 Carta della rete ecologica (1:25.000)
- Allegato cartografico 6 Carta del sistema insediativo ed infrastrutturale (1:10.000)
- Allegato cartografico 7 Carta dell'uso del suolo (1:10.000)
- Allegato cartografico 8 Carta delle proprietà (1:10.000)
- Allegato cartografico 9 Carta dei vincoli (1:10.000)
- Allegato cartografico 10 Carta degli habitat faunistici (1:10.000)

2. Il "Rapporto ambientale" è redatto ai sensi della L.R. 12 giugno 2007, n. 6 e delle corrispondenti Linee Guida (di cui alla Deliberazione G.R. n.1400/2008 come modificata dalla D.G.R. n.1813 del 21/12/2010), comprensivo dello "studio di incidenza" prevista ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dalla stessa L.R. 12 giugno 2007, n. 6 e comprende, oltre a tutti gli elementi necessari per l'espletamento della V.A.S. e della V.Inc.A, anche le informazioni per comprendere il percorso formativo del Piano.

Art. 3. Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento

1. Il Piano della Riserva, unitamente al Regolamento, ai sensi degli articoli 4, 15 e 19 della L.R. n. 15 del 28 aprile 1994 e s.m.i., sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, con esclusione delle disposizioni e della disciplina del "P.A.I. dei bacini di rilievo regionale" approvato dalla Regione Marche con DACR n. 116 del 21/01/2004 e sue successive modifiche e del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale, come previsto dall'Art. 145 comma 3 del D.Lgs 42/2004 i.

2. Il Piano della Riserva recepisce integralmente il Piano di Gestione del sito Natura 2000 IT52009 "Fiume Esino in località Ripa Bianca" approvato con DGR 766/2016.

3. Il Piano della Riserva è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati; ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti.
4. Il Piano esprime, in particolare, le sue determinazioni mediante: a) prescrizioni e vincoli immediatamente precettivi e conformativi del regime dei suoli; b) direttive ed indirizzi operativi per le attività di programmazione degli enti locali comunali e di altri soggetti (pubblici e privati) operanti nel territorio della Riserva.
5. Le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 4 lettera a) obbligano direttamente i soggetti pubblici e privati interessati, prevalendo su qualsiasi altra previsione vigente eventualmente difforme.
6. Le direttive e gli indirizzi di cui al comma 4, lettera b), definiscono gli orientamenti a cui debbono conformarsi le azioni e gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione.
7. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva e ad esso devono attenersi il PRG ed i Piani attuativi.

Art. 4. Strumenti e modalità attuative del Piano

1. Il Piano viene attuato da parte dell'Ente Gestore mediante la propria attività di pianificazione, programmazione e gestione.
2. Sono, in particolare, strumenti di attuazione del Piano:
 - a) i progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) relativi a programmi e i conseguenti interventi promossi dall'Ente gestore e/o da altri enti pubblici;
 - b) i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente;
 - c) gli accordi di programma e di pianificazione, nonché i patti territoriali, tra l'Ente gestore e gli altri soggetti pubblici e/o privati, finalizzati alla fattiva e concreta realizzazione delle previsioni del Piano.
3. Gli accordi di programma e di pianificazione, i patti territoriali e comunque ogni altra forma d'intesa sono volti a realizzare la cooperazione dei diversi soggetti interessati ai fini del positivo perseguimento delle finalità della Riserva e della concreta attuazione delle previsioni del Piano.

TITOLO II NORME PER AMBITI TERRITORIALI

Art. 5. Inquadramento territoriale

1. L'ambito di applicazione della disciplina e delle disposizioni del Piano corrisponde al perimetro della Riserva individuato e definito nella specifica cartografia (in scala 1:5.000) nell'elaborato "Tavola n.1 Articolazione spaziale del piano (zonizzazione)" di cui al precedente Art. 2.
2. Fermo restando quanto ulteriormente specificato al successivo Art. 7 la Riserva è suddivisa, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della legge 394/1991 nelle seguenti zone territoriali di riferimento:
 - a) "riserva integrale" (A), ove sono presenti gli ambienti naturali maggiormente sensibili al disturbo antropico ai quali va quindi garantito un regime di tutela più stringente;
 - b) "riserva generale orientata" (B), ove sono presenti gli ambienti ad elevata naturalità e destinati alla protezione degli equilibri biologici;

- c) “area di protezione ” (C), con funzione di mitigazione degli impatti su habitat e specie;

Art. 6. Confini della Riserva

1. Il perimetro definitivo della Riserva, ai sensi dell’Art. 5 comma 1 punto a) della DACR n. 85/2003, è definito dal Piano di Gestione ed è riportato nella Tavola n.1 Articolazione spaziale di cui all’Art. 2.

Art. 7. Articolazione territoriale

1. Il Piano, tenendo conto delle disposizioni regolamentari e normative di cui al precedente articolo 5 commi 1 e 2, suddivide e articola la Riserva in “zone territoriali” e relative “partizioni spaziali”, identificate e rappresentate con apposita simbologia grafica nella Tavola n. 1 Articolazione spaziale del piano (zonizzazione), a cui è assegnata una specifica disciplina di gestione.
2. In particolare, la Riserva è costituita dalle seguenti partizioni spaziali:
- 2.1. *Zona di riserva integrale (Zona A)*
 - 2.2. *Zona di riserva generale orientata (Zona B)*
 - 2.2.1. Fiume Esino (Zona B1)
 - 2.2.2. Aree calanchive (Zona B2)
 - 2.3. *Area di protezione (Zona C)*
 - 2.3.1. Paesaggio rurale (Zona C1)
 - 2.3.2. Ambiti della fruizione (Zona C2)

Art. 8. Riserva integrale (Zona A)

1. La zona di riserva integrale comprende aree di valore naturalistico molto elevato in base ai criteri di rarità, naturalità, diversità e ri-generabilità e nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, e per questo la loro gestione prevede misure ed interventi volti principalmente a tutelare le dinamiche e i processi naturali già in atto e a limitare gli effetti di attività potenzialmente dannose.
2. All'interno di tali aree sono consentite esclusivamente le attività finalizzate alla conservazione degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche e i piani di controllo di specie aliene e invasive.
3. Altre attività, diverse da quelle sopra indicate comma 2, possono essere svolte unicamente nei modi e nelle misure compatibili con il contesto ambientale, per non ostacolare i processi naturali in corso, e previa autorizzazione dell'Ente gestore della Riserva.

Art. 9. Riserva generale orientata - Fiume Esino (Zona B1)

1. Comprende l'intero tratto del Fiume Esino che scorre all'interno della Riserva, comprese le fasce ripariali con vegetazione naturale funzionalmente ed ecologicamente legate ad esso. Si tratta di aree di valore naturalistico elevato in base ai criteri di rarità, naturalità, diversità e ri-generabilità.

2. Nella zona B1 è consentita la realizzazione di misure e interventi volti ad arrestare l'impatto antropico, al fine di favorire il ripristino e il mantenimento delle dinamiche naturali. Sono consentiti gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente gestore e i piani di controllo di specie aliene e invasive. Sono altresì ammesse azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettere a) e b) comma 1 art. 31 L. 457/1978 e ss.mm.ii.) delle opere esistenti. All'interno di tali aree possono essere svolte soltanto attività, come la ricerca scientifica o le visite guidate, che non interferiscano con l'obiettivo primario di tutela della biodiversità.
3. All'interno della zona B1, oltre a quanto disposto all'Art. 20 delle presenti norme è vietato:
- 3.1. il taglio e il danneggiamento della vegetazione naturale o seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga concessa tramite nulla osta dell'Ente Gestore, per gli interventi:
 - 3.1.1. eseguiti dall'autorità idraulica per ragione connesse alla pubblica incolumità;
 - 3.1.2. di manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità esistenti sulla base della normativa vigente;
 - 3.1.3. connessi alla gestione della ZSC/ZPS;
 - 3.1.4. di riqualificazione naturalistica del territorio e l'incremento della biodiversità;
 - 3.1.5. previsti nell'ambito del *Progetto generale di gestione del fiume Esino* di cui all'Art. 16 comma 2.
 - 3.1.6. connessi alle pratiche agricole.
 - 3.2. la realizzazione di interventi di modifica dell'alveo dei corsi d'acqua salvo specifica deroga concessa tramite nulla osta dell'Ente Gestore agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere solo nei casi di:
 - 3.2.1. riqualificazione ecologica dell'alveo anche tramite asportazione di rifiuti o residui di opere di difesa in cemento o altro materiale inerte;
 - 3.2.2. grave impedimento al regolare deflusso delle acque e solo per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica. Il periodo e le modalità scelte per la realizzazione degli interventi autorizzati dovranno adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di minimizzare l'impatto ambientale a carico delle componenti biotiche degli ecosistemi.
 - 3.2.3. manutenzione, sulla base della normativa vigente, di opere pubbliche e di pubblica utilità esistenti;
 - 3.2.4. interventi finalizzati alla gestione del sito Natura 2000 IT5320009;
 - 3.3. qualsiasi intervento che modifichi l'attuale regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti e delle acque sotterranee salvo specifica deroga concessa tramite nulla osta dell'Ente Gestore per finalità legate alla conservazione della biodiversità.

Art. 10. Riserva generale orientata – Aree calanchive (Zona B2)

1. Comprende la porzione di Riserva con vegetazione naturale che si sviluppa intorno all'area calanchiva posta lungo parte del versante del Colle Mazzangrugno (destra orografica valle dell'Esino). Si tratta di due aree che per la loro acclività non sono coltivate e sulle quali si è sviluppato un mosaico di formazioni vegetali naturali di rilevante valore soprattutto in rapporto al paesaggio rurale della Riserva caratterizzato da elevata antropizzazione. Coincide con l'Area ad elevato valore ecologico "Calanchi", così come definita nel Piano di Gestione del sito Natura 2000.

2. L'obiettivo è quello di tutelare il mosaico vegetazionale e la biodiversità ad essa associata, fortemente legato al dinamismo della comunità botaniche evitando interventi antropici che possano ridurre i livelli di naturalità e diversità favorendo al contrario una gestione che abbia come finalità la valorizzazione delle potenzialità ecologiche senza tuttavia trascurare l'esigenza di garantire la riduzione del rischio idrogeologico per le strutture antropiche presenti nelle immediate vicinanze.
3. All'interno della zona B2, oltre a quanto disposto all'Art. 20 delle presenti norme è vietato:
 - 3.1. il taglio e il danneggiamento della vegetazione naturale o seminaturale erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga concessa tramite nulla osta dal soggetto gestore, per gli interventi:
 - 3.1.1. eseguiti per ragione connesse alla pubblica incolumità;
 - 3.1.2. di manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità esistenti sulla base della normativa vigente;
 - 3.1.3. connessi alla gestione del sito Natura 2000;
 - 3.1.4. di riqualificazione naturalistica del territorio e l'incremento della biodiversità;
 - 3.1.5. compresi nei piani di controllo di specie aliene e invasive;
 - 3.1.6. necessari per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

Art. 11. Aree di Protezione – Paesaggio rurale (Zona C1)

1. Comprende gran parte del territorio della Riserva; si tratta di aree di modesto valore naturalistico in base ai criteri di rarità, naturalità, diversità e ri-generabilità, ma significative sotto il profilo gestionale poiché qui si concentrano gran parte delle attività produttive, in particolare quelle agricole, presenti nell'area protetta e la totalità delle aree insediate.
2. L'obiettivo è quello di riqualificare il paesaggio rurale attraverso la tutela ed incremento degli elementi naturali puntuali e lineari (siepi, filari, alberi isolati, ecc.) e la promozione di pratiche agricole a minor impatto sull'ecosistema. Va inoltre riqualificato e rafforzato il sistema della fruizione e incentivata la riduzione dell'impatto del sistema insediativo favorendo interventi per il risparmio energetico e la produzione di energie da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. Queste aree nell'ambito del piano svolgono una doppia funzione; da un lato debbono comportarsi come un cuscinetto in grado di ridurre le pressioni esterne sulle zone a maggior naturalità (A, B1 e B2), dall'altro, grazie alla loro minor sensibilità al disturbo possono contribuire a soddisfare la richiesta di fruizione della Riserva proveniente dai cittadini.
3. Nell'area C1 sono consentiti sugli edifici e sui manufatti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione (senza ricostruzione) delle sole superfetazioni incongrue rispetto all'impianto originario.
4. Sono destinazioni d'uso consentite: attività per la coltivazione dei fondi, la selvicoltura, la zootecnia, abitazioni agrituristiche e turismo rurale.
5. All'interno della zona C1, oltre a quanto disposto all'Art. 20 delle presenti norme non sono ammesse nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura, trasformazioni morfologiche dei suoli, con esclusione di quelle necessarie alla corretta e compatibile conduzione delle pratiche agricole e colturali.
6. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) pratiche agronomiche compatibili con la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio

- ambientale e delle risorse agro - ambientali tipiche, favorendo la progressiva conversione delle attività a conduzione biologica, nonché l'adozione di tecniche e accorgimenti che riducano l'impiego di prodotti chimici, favorendo le specifiche tecniche colturali e le sistemazioni tradizionali;
- b) opere per il mantenimento e la ricostituzione delle tradizionali sistemazioni idrauliche, agrarie e dei residui contesti a limitato contenuto di naturalità (siepi, vegetazione ripariale, filari alberati, seminativi arborati, alberi monumentali, macchie);
 - c) opere volte al potenziamento e completamento degli elementi vegetazionali lineari, finalizzati alla riqualificazione degli assetti paesistico - territoriali e al miglioramento delle prestazioni della rete ecologica interna alla Riserva (impianto di siepi, nuovi filari alberati, rinverdimento della rete idrica superficiale, ricostituzione di seminativi arborati e macchie di bosco);
 - d) opere volte alla realizzazione di percorsi (pedonali, ciclabili e ippovie) finalizzati, in particolare, alla promozione e valorizzazione socio - economica delle risorse agro - ambientali, dei prodotti tipici locali, dell'agricoltura biologica, comprensivi di attrezzature e arredi per attività compatibili e connesse con le destinazioni di accoglienza e ricettività turistica, da realizzarsi anche attraverso un adeguato uso del patrimonio edilizio;
 - e) di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione paesaggistico - ambientale, della rete infrastrutturale con particolare attenzione per le opere necessarie alla mitigazione della frammentazione delle connessioni ecologiche e a ridurre il rischio di incidenti con la fauna selvatica
 - f) volti alla tutela delle aree A, B1 e B2 limitrofe.

Art. 12. Aree di Protezione – Ambiti della fruizione (Zona C2)

1. Le zone C2 comprendono alcuni piccoli tratti della Riserva che pur non rivestendo un particolare interesse sotto il profilo strettamente biologico sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nel sistema della fruizione.
2. Le aree comprese in questa zona sono quella della sede della Riserva, del parcheggio dell'area didattica "Sergio Romagnoli", l'area produttiva abbandonata lungo via Zanibelli e il "Belvedere Ripa Bianca".
3. L'obiettivo è quello di favorire la localizzazione di strutture ed attività funzionali allo sviluppo dell'attività di fruizione e valorizzazione della Riserva come parcheggi, punti vendita di prodotti locali, ecc.
4. Nell'area C2 sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione (senza ricostruzione) delle sole superfetazioni incongrue rispetto all'impianto originario.
5. Sono destinazioni d'uso consentite: attività per la coltivazione dei fondi, la selvicoltura, la zootecnia, abitazioni agricole, attività agrituristiche, turismo rurale, attività commerciali comunque coerenti con la missione dell'area protetta
6. All'interno della zona C2 non sono ammesse nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura, ad esclusione di quelli di cui al comma 7 del presente articolo, trasformazioni morfologiche dei suoli, con esclusione di quelle necessarie alla corretta e compatibile conduzione delle attività agricole, di fruizione e colturali.

7. Sono invece ammessi i seguenti interventi:

- a. predisposizione di parcheggi e aree di sosta attrezzata (con tecniche a basso impatto ambientale e materiali compatibili, secondo quanto indicato nel Regolamento della Riserva), nei quali si possono localizzare apparecchiature con valenza di presidi informativi o centri d'informazione, di interscambio modale, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche della Riserva (risorse, percorsi e servizi);
- b. l'installazione di opere e manufatti per la ricreazione e lo svago, la realizzazione di manufatti in legno destinati all'ubicazione di servizi igienici, spazi di pronto intervento, punti ristoro, uffici informazioni e di servizio per la promozione delle attività turistico – ricettive e produttive interne alla Riserva; in particolare detti manufatti debbono essere costituiti da moduli aventi superficie massima di 30 mq ed altezza massima di 3 m e possono essere collocati nel numero massimo di:
 - b.1. 3 nell'area produttiva abbandonata lungo via Zanibelli
 - b.2. 1 presso il "Belvedere Ripa Bianca".
- c. attrezzature e servizi logistici per la gestione della Riserva, con particolare riguardo per la ubicazione degli uffici amministrativi, degli spazi museali e per la didattica ambientale, degli archivi, degli spazi di custodia delle conoscenze, degli spazi di informazione e orientamento, di quelli connessi con l'accoglienza e l'ospitalità dell'Ente gestore (foresteria, ricerca scientifica, vigilanza, birdwatching, ecc.) e di quelli di promozione e vendita dei prodotti tipici locali e merchandising dell'area protetta.

Art. 13. Area contigua (proposta)

1. L'area contigua proposta comprende la porzione del sito Natura 2000 IT5320009 che non è incluso nella perimetrazione definitiva della Riserva naturale. La sua individuazione e disciplina, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 15/1994 avverrà in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 della legge 394/1991.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi propri dell'area contigua (art. 32 L. 394/1991) e di quelli del Piano di Gestione della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi nella sua disciplina si dovrà in particolare:
 - a) favorire la riduzione degli impatti delle pratiche agricole, attività produttive e sportive sugli ecosistemi;
 - b) regolamentare l'attività venatoria in modo che essa non incida negativamente sulle popolazioni ornitiche migratrici e svernanti dato che essa comprende le aree umide del fitodepuratore della Multiservizi S.p.a. che rappresentano un'importante area di sosta e alimentazione funzionalmente strettamente collegate a quelle presenti nella Riserva naturale;
 - c) favorire l'integrazione dell'area nel sistema della fruizione della Riserva naturale.
3. Nell'area contigua valgono comunque tutte le misure di conservazione previste dal Piano di Gestione del sito Natura 2000 IT5320009 nel quale è compresa.

TITOLO III NORME PER RISORSE DEL TERRITORIO

Art. 14. Inquadramento strutturale delle risorse

- 1 Il Piano, sulla base degli elementi di sintesi del quadro conoscitivo, individua le risorse costitutive, qualificanti e caratterizzanti i diversi ambiti territoriali della Riserva, riferite a specifici sistemi analitico-

interpretativi (fisico, biologico, antropico, paesistico-percettivo). Dalla gestione di tali risorse discende lo sviluppo sostenibile e compatibile della stessa Riserva.

1 Le risorse, individuate nell'allegato cartografico "Tavola n. 2 Inquadramento strutturale", risultano spazialmente rappresentate da un insieme di strutture, elementi e beni – areali, lineari, puntuali e diffusi, tra loro in reciproca relazione, per i quali non sono ammessi interventi che possano potenzialmente determinare la perdita e/o la diminuzione significativa del loro intrinseco valore, riconosciuto dal quadro conoscitivo, nonché dell'uso e della stessa fruibilità nell'ambito dei sistemi a cui essi appartengono.

2 Anche al fine di assicurare il perseguimento delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché di assicurare il controllo di sostenibilità delle attività di attuazione e gestione delle previsioni del Piano, le risorse indicate nel presente articolo, risultano il riferimento prioritario per:

- a) lo svolgimento delle attività di valutazione di cui al successivo Art. 21, con particolare attenzione per quelle di cui agli specifici commi 4 e 5 dello stesso articolo;
- b) la programmazione delle misure e degli strumenti di monitoraggio;
- c) la verifica di conformità e compatibilità degli interventi previsti in attuazione delle disposizioni di cui al precedente Titolo II, da svolgersi nell'ambito del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi.

3 In particolare, sono risorse costituenti l'inquadramento strutturale della Riserva:

a) Sistema fisico

- a1) Fiume Esino e relativi ambiti di pertinenza
- a2) Reticolo idrografico minore
- a3) Calanchi di Colle Mazzangrugno

b) Sistema biologico

- b1) Aree umide e relativa vegetazione spondale
- b2) Vegetazione ripariale e dei greti
- b3) Aree boscate
- b4) Altre aree con vegetazione naturale e seminaturale
- b5) Elementi puntuali e lineari nel paesaggio rurale
- b6) Coltivi

c) Sistema antropico

- c1) rete viaria carrabile principale
- c2) rete viaria carrabile secondaria e di collegamento
- c3) sentieri, percorsi pedonali e ciclabili e altre strutture per la fruizione
- c4) edifici e manufatti
- c5) impianti e infrastrutture del depuratore
- c6) opere di presa ENEL e altre opere di regimazione idraulica del fiume Esino

Art. 15. Aree umide

- 1 Le aree umide comprendono tutte le superfici permanentemente o temporaneamente interessate dalla presenza di acque ferme in cui si sviluppi vegetazione naturale e dalle loro fasce spondali purché non coperte dalle aree boscate di cui all'Art. 17. o dalle aree agricole di cui all'19.
- 2 Seppur di superficie limitata rappresentano un elemento fondamentale per la conservazione della biodiversità della Riserva che promuove la tutela di quelle esistenti e la creazione di nuove, valorizzandone la diversità morfologica e del regime idrico al fine di fornire condizioni ecologiche varie in grado di favorire l'insediamento di comunità floristiche e faunistiche diversificate.
- 3 Oltre a quanto previsto dall'Art. 20 delle presenti norme, in tutte le aree umide non sono ammessi gli interventi che possono alterare la normale dinamica della vegetazione, deteriorare la qualità delle acque, prosciugarle, produrre disturbo alla fauna e più in generale alterarne l'assetto salvo specifica deroga concessa tramite nulla osta dell'Ente Gestore, per gli interventi:
 - a) eseguiti per ragione connesse alla pubblica incolumità;
 - b) di manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità esistenti sulla base della normativa vigente;
 - c) connessi alla gestione del sito Natura 2000;
 - d) nell'ambito dei piani di controllo di specie aliene e invasive;
 - e) per gli interventi di riqualificazione naturalistica del territorio e l'incremento della biodiversità;

Art. 16. Corsi d'acqua

- 1 I corsi d'acqua, ed in particolare il Fiume Esino, sono l'asse centrale del sistema fisico e biologico della Riserva e per questa ragione il Piano prevede per essi una gestione volta principalmente alla tutela e valorizzazione delle potenzialità ecologiche. Sono parte integrante del corso d'acqua: i canali attivi e inattivi, i greti e le aree spondali purché non coperte dalle aree boscate di cui all'18 o dalle aree agricole di cui all'19.
- 2 La complessità delle relazioni esistenti tra corso d'acqua e ambienti ad esso limitrofi ma funzionalmente collegati rende impossibile raggiungere gli obiettivi del piano attraverso interventi puntuali i cui effetti non sono facilmente prevedibili. Per questa ragione è opportuna l'elaborazione, in collaborazione con gli altri soggetti competenti, di un "Progetto generale di gestione del fiume Esino" così come previsto dall'Azione 6 del Piano di Gestione del sito Natura 2000 IT5320009 (DGR 766/2016).
- 3 Oltre a quanto previsto dall'Art. 20 delle presenti norme, in tutti i corsi d'acqua non sono ammessi gli interventi che possono alterare la normale dinamica fluviale, ridurre significativamente la portata, deteriorare la qualità delle acque e più in generale alterare l'ecosistema fluviale salvo specifica deroga concessa tramite nulla osta dell'Ente Gestore, per gli interventi:
 - a) eseguiti per ragione connesse alla pubblica incolumità;
 - b) di manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità esistenti sulla base della normativa vigente;
 - c) connessi alla gestione del sito Natura 2000;
 - d) di riqualificazione naturalistica del territorio e l'incremento della biodiversità;
 - e) previsti nell'ambito del *Progetto generale di gestione del fiume Esino* di cui al comma 2.
- 4 Nei corsi d'acqua della Riserva la pesca sportiva non è consentita

Art. 17. Aree boscate

1 Si intendono quelle aree coperte da vegetazione arborea spontanea o antropica che rientrano nelle categorie bosco o gruppo così come definiti dall'Art. 2 della L.R. 06/2005. La fruizione di tali aree ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico e didattico.

2 La Riserva persegue l'obiettivo di incrementare la superficie delle aree boscate, fatte salve le necessità di tutela di altri habitat di interesse conservazionistico, di migliorarne la struttura, favorendone la progressiva maturazione, e di riqualificarne la composizione floristica in particolare contrastando la diffusione delle specie aliene invasive.

3 Sono ammessi esclusivamente interventi di silvicoltura finalizzati alla loro riqualificazione biologica, che non comportino quindi la riduzione della superficie boscata e la trasformazione del bosco da alto fusto a ceduo, la movimentazione del terreno e la modifica del reticolo idrico superficiale, salvo specifica deroga concessa tramite nulla osta dell'Ente Gestore per gli interventi:

- a) eseguiti per ragione connesse alla pubblica incolumità;
- b) di manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità esistenti sulla base della normativa vigente;
- c) connessi alla gestione del sito Natura 2000;
- d) di riqualificazione naturalistica del territorio e l'incremento della biodiversità;
- e) previsti nell'ambito del *Progetto generale di gestione del fiume Esino* di cui all'17 comma 2.

4 Oltre a quanto previsto dall'Art. 20 delle presenti norme, in tutte le aree boscate non sono ammessi:

- a) interventi di nuova costruzione e di trasformazione del territorio, anche di tipo stagionale, temporaneo o precario.
- b) le pratiche agricole;
- c) le installazioni di tralicci, antenne, impianti a rete e tecnologici e strutture similari;
- d) scavi o movimenti di terreno, con eccezione per gli interventi necessari al ripristino degli ambienti naturali.

5 Per quanto non specificato nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L.R. 06/2005.

Art. 18. Aree agricole

1 Per aree agricole nel presente piano si intendono i coltivi e gli elementi di vegetazione naturale e seminaturale, erbacea, arbustiva ed arborea, puntuali e lineari, tra di essi dispersi, compresi siepi e filari così come definiti dall'Art. 2 della L.R. 06/2005. Esse rappresentano l'ambiente più diffuso nella Riserva e contribuiscono in modo significativo alla sua biodiversità.

2 La Riserva promuove la tutela della biodiversità rurale attraverso la tutela, la riqualificazione e l'incremento degli elementi naturali e seminaturali come siepi e filari che costituiscono un habitat per la fauna selvatica e, rafforzando la connettività delle aree agricole, contribuiscono alla rete ecologica locale, parte integrante della Rete Ecologica Marche.

3 La Riserva promuove le produzioni agricole condotte con le tecniche del metodo biologico e le vocazioni produttive coerenti con la conservazione della biodiversità e del paesaggio del suo territorio. Nella Riserva le pratiche agricole sono consentite esclusivamente nelle zone C1 e C2.

4 La conduzione dei terreni agricoli all'interno della Riserva dovrà rispettare, per quanto non espressamente riportato nel Regolamento, le norme vigenti con particolare attenzione alla L.R. 13/1990, alle indicazioni delle NTA della variante al piano regolatore generale del Comune di Jesi, al regolamento di Polizia Rurale vigente e alle norme del regime di condizionalità (Regolamento CE n.73/2009) nel caso che le aziende agricole aderiscono al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e alle indicazioni del Piano d'Azione Nazionale (PAN), direttiva 2009/128/CE, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Al fine di promuovere una agricoltura eco-sostenibile all'interno della Riserva, le aziende che non aderiscono ai regimi di sostegno devono comunque rispettare le norme del regime di condizionalità.

Art. 19. Sistema di fruizione e di organizzazione

1. Al fine di favorire l'appropriata fruizione, l'efficace gestione e la compatibile organizzazione della Riserva, in coerenza con le finalità di tutela e conservazione degli habitat e delle specie, nonché con quelle di promozione e valorizzazione delle risorse, il Piano riconosce specifiche previsioni volte ad individuare, attraverso la riqualificazione di risorse esistenti e/o la realizzazione di nuovi spazi e aree attrezzate, i "capisaldi" del sistema di fruizione e organizzazione, indicando, secondo l'articolazione delle diverse specifiche partizioni spaziali, le disposizioni operative di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Sede della Riserva

2.1. Nella sede della Riserva sono collocate tutte le strutture necessarie alla sua gestione amministrativa e tecnica. Nelle strutture esistenti è prevedibile anche la realizzazione di:

- a) Uffici informazione per il pubblico
- b) Punti vendita di prodotti agricoli dell'area e merchandasing della Riserva
- c) Museo del fiume
- d) Punto ristoro

3. Riqualificazione dell'area produttiva abbandonata lungo via Zanibelli per collocarvi strutture e attività funzionali alla fruizione della Riserva.

3.1. All'interno della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi, nei pressi dell'area didattica "Sergio Romagnoli" è presente un impianto per la produzione di calcestruzzo in abbandono. Lo stabilimento industriale, da alcuni anni è inattivo, in completo stato di abbandono.

3.2. L'area risulta particolarmente interessante per la gestione, in particolar modo per la fruibilità dell'area didattica naturalistica "Sergio Romagnoli" e per l'intera Riserva Naturale in quanto può essere utilizzata per:

- a) Parcheggio delle autovetture in sostituzione dell'attuale parcheggio presente presso l'area didattica "Sergio Romagnoli" che può ospitare solamente una quindicina di macchine e che risulta insufficiente per l'aumentata affluenza dell'area.;

- b) La realizzazione di un Centro Visite ed un punto informativo e merchandising in una posizione con più spazio attorno e strategicamente migliore rispetto a quella prevista nei pressi dell'attuale parcheggio delle macchine;
- c) Nodo di scambio e area di ritrovo per la partenza di escursioni a piedi, in bicicletta ed eventualmente anche a cavallo;
- d) Strutture legate alle attività della Riserva come, ad esempio, il punto vendita dei prodotti agricoli dell'area e un punto ristoro.

3.3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti la riqualificazione dell'area, una volta bonificata dall'impianto presente potrà prevedere una nuova recinzione, la realizzazione di aree verdi, parcheggio, sentieristica e strutture ricettive amovibili in legno.

4. Pista ciclabile e mobilità sostenibile

- 4.1. Una delle finalità di un'area protetta è quella di promuovere stili di vita a basso impatto ambientale e tra questo si può annoverare sicuramente la mobilità eco-sostenibile. Al fine di potenziare ancora di più l'uso della bicicletta all'interno della Riserva, è opportuno realizzare una pista ciclabile con segnaletica orizzontale e verticale al fine di collegare i punti di maggior interesse della Riserva Naturale di carattere naturalistico, paesaggistico e ludico/ricreativo. La pista ciclabile potrà interessare sia strade già esistenti ma anche sentieri ciclabili appositamente realizzati e dovrà essere collegata ed integrata alla ciclovia dell'Esino, in fase di realizzazione.
- 4.2. Nell'ottica di incentivare una mobilità eco-sostenibile e di rendere disponibile le strutture della Riserva ai cittadini è necessario favorire il collegamento tra questa e la città di Jesi, in particolare potenziando le relazioni tra mobilità lenta e mobilità veloce. A questo scopo in accordo con il Comune di Jesi:
- a) Vanno potenziati i collegamenti con mezzi pubblici tra città di Jesi, ed in particolare stazione ferroviaria e stazione autolinee extraurbane, e Riserva;
 - b) va incrementata la segnaletica, all'interno dell'area urbana, di indirizzo verso la Riserva;
 - c) va creato un collegamento ciclabile, tra la "Ciclovia dell'Esino" ed il parcheggio che sarà realizzato nell'area produttiva abbandonata, punto di accesso all'area naturalistica "Sergio Romagnoli".
 - d) Realizzazione nell'ambito della riqualificazione dell'area produttiva abbandonata di un'area di servizio delle biciclette con punti sosta per ciclisti, di ricarica per e-bike e ciclofficina.

5. Realizzazione di un sentiero escursionistico all'interno della Riserva di Ripa Bianca.

- 5.1. Le aree attualmente visitabili alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi sono l'area didattica naturalistica "Sergio Romagnoli" e l'area "Belvedere Ripa Bianca". Nel 2009 e 2010 le due aree sono state collegate attraverso la realizzazione di un sentiero escursionistico denominato "Baden Powell" allestito con staccionate maremmane, pannelli didattici e un ponte di barche che attraversava il fiume Esino.
- 5.2. Negli ultimi anni sia a causa delle esondazioni del fiume Esino, della non disponibilità dell'area belvedere "Ripa Bianca" in quanto in stato di abbandono e di alcune frane sul tracciato del sentiero che hanno in parte divelto la staccionata, il sentiero non è stato più aperto.
- 5.3. La presenza di un sentiero escursionistico con una percorrenza di quattro ore è di fondamentale

importanza per ampliare l'offerta turistica ai visitatori e per consentire agli stessi una visita completa a tutti gli ambienti della Riserva.

5.4. Un obiettivo prioritario è quindi la riattivazione del sentiero Baden Powell con il ripristino della staccionata divelta e l'apertura di un nuovo tracciato nei tratti interrotti dalle frane o se necessario l'apertura di un nuovo sentiero in un'altra zona della Riserva che attraversi il fiume e arrivi nell'area dei calanchi.

6. Percorso educativo dedicato all'ittiofauna

6.1. La fauna ittica per la sua caratteristica di essere subacquea e quindi difficilmente visibile in natura è sconosciuta ai più con una naturale conseguenza di poca sensibilità delle persone per la sua conservazione. Al fine di aumentare la conoscenza dei pesci da parte dei visitatori della Riserva è opportuno predisporre un sentiero educativo dedicato all'ittiofauna del fiume Esino. Il sentiero viene realizzato con la messa a dimora di bacheche didattiche provviste di sagome di pesci realizzate in legno o materiale plastico, posizionati in rilievo sulla bacheca didattica e realizzate a grandezza e con colori reali. Le bacheche descriveranno le caratteristiche morfologiche, biologiche ed etologiche della fauna ittica presenti nel corso del fiume Esino con un approfondimento delle specie presenti nel tratto fluviale all'interno della Riserva Ripa Bianca.

6.2. Il percorso educativo dell'ittiofauna viene realizzato in stretto legame con il museo del fiume da realizzare all'interno dei locali della sede della Riserva.

TITOLO IV NORME DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PROCESSI ATTUATIVI

Art. 20. Interventi ammissibili e non ammissibili. Rinvio al Regolamento

1 Il Piano rinvia al Regolamento per le limitazioni di carattere generale e speciale derivanti dalla sua attuazione, nonché per la definizione di modalità di gestione ed intervento sulle risorse essenziali caratterizzanti la Riserva con particolare riguardo per gli elementi e le componenti di inquadramento strutturale di cui al precedente Art. 14.

2 In tutto il territorio della riserva è comunque vietato:

- a) alterare con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque superficiali e di falde;
- b) modificare il regime delle acque, la morfologia e la struttura dell'alveo dei corsi d'acqua;
- c) bonificare le zone umide naturali;
- d) l'accumulo, lo smaltimento, lo scarico e l'abbandono di qualsiasi tipo di materiali e di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico, fatto salvo quelle previste nell'esercizio delle normali pratiche agricole nel rispetto della normativa vigente;
- e) estrarre inerti dal fiume;
- f) l'apertura e l'esercizio di discariche di rifiuti solidi e liquidi di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie;

2 del presente articolo, definisce in dettaglio le norme riguardanti le attività che producono, o possono produrre, effetti ambientali e impatti sulle valenze naturali dell'area ed in particolare:

- a) al soggiorno ed alla circolazione del pubblico;
- b) allo svolgimento di attività educative, ricreative e sportive;
- c) allo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
- d) allo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive;
- e) all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica.

5 Ai sensi delle presenti norme sono soggetti a nulla osta della Riserva, da richiedere secondo quanto previsto dal Regolamento:

- a) Interventi di taglio della vegetazione naturale e seminaturale di cui agli art. 9 comma 3, art. 10 comma 3 e art. 18 comma 3;
- b) Interventi che modificano il regime delle acque e il reticolo idrografico di cui agli art. 9 comma 4, art. 16 comma 3 e art. 17 comma 3.

6 Nell'ambito delle concessioni edilizie il Comune di Jesi dovrà acquisire il nulla osta del soggetto gestore della Riserva

Art. 21. Controllo e valutazione dei processi di trasformazione

1 Il gestore della Riserva definisce e regola le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la gestione del territorio della Riserva, con particolare attenzione per quelle attività volte a verificare ed a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche in applicazione delle misure indicate dalle attività di valutazione ambientale e strategica dello stesso Piano, anche al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni e le attività di programmazione degli interventi pubblici. A questo scopo nella gestione del Piano si applicherà l'Adaptive Management, un processo iterativo nel quale le azioni di gestione sono accuratamente pianificate, applicate e verificate ad intervalli prestabiliti; se, e solo se, i risultati di verifica che emergono dalle azioni di monitoraggio, sono congruenti e compatibili con i risultati attesi, la gestione procede nel suo corso.

2 Il gestore della Riserva provvede inoltre a programmare e a realizzare il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, soprattutto per quanto concerne: la programmazione e la formazione degli interventi di tutela e ripristino ambientale, la gestione e l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, le dinamiche di utilizzazione e gestione del suolo agricolo, la promozione di politiche e azioni per la costituzione delle relazioni (ambientali, culturali, ecc.) esterne con la Riserva.

3 Sono comunque sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, i progetti specificati ed elencati nella Legge Regionale n.11 del 9 maggio 2019 e ss.mm.ii.. In questi casi l'area di riferimento per lo studio d'impatto ambientale dovrà avere un'estensione non inferiore al perimetro della Riserva e comunque esteso ad un'area sufficiente a dimostrare la non interferenza con gli assetti geomorfologici, idrogeologici, naturalistici e paesistico-ambientali, storico-culturali potenzialmente intercettati.

4 Lo studio di impatto ambientale (S.I.A.), da redigere ai fini della valutazione, ha i contenuti previsti dalla Delibera Regionale richiamata ed è corredato da tutta la documentazione necessaria per motivare la

soluzione scelta, precisando altresì le misure di mitigazione proposte per annullare o minimizzare gli impatti previsti.

5 Per gli interventi aventi incidenza sul sito Natura 2000 "IT5320009", indipendentemente che essi ricadano o meno all'interno del sito stesso, valgono le norme previste nel D.P.R. 357/1997 e dalla L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 e s.m. Il gestore della Riserva in presenza di presumibili impatti sulle specie o habitat presenti in dette aree, potrà comunque richiedere la valutazione di incidenza anche per tipologie di opere non elencate nei riferimenti legislativi richiamati.

NORME TRANSITORIE

Art. 22. Norme transitorie

1 A partire dall'entrata in vigore del Piano adottato sono vietati, sull'intero territorio della Riserva, gli interventi e le opere in contrasto con la disciplina e le disposizioni delle presenti Norme.

2 Fino alla definitiva approvazione del Piano sono inoltre fatte salve e rese efficaci dal Piano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 7 della Deliberazione di C.R. n.85 del 22 gennaio 2003 modificata con deliberazione di C.R. m 83 del 26 febbraio 2008.

3 Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2:

- l'Ente gestore sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con il presente Piano adottato;
- è sospesa inoltre l'efficacia delle Denunce di inizio di attività quando siano in contrasto con il presente Piano e per le quali non sia decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione delle stesse da calcolarsi sulla base del protocollo comunale;
- è confermata la validità dei Titoli abilitativi rilasciati e dei progetti pubblici approvati antecedentemente alla data di adozione del presente Piano.

1 In deroga a quanto disposto ai precedenti commi, sono comunque fatte salve le disposizioni e la disciplina "P.A.I. dei bacini di rilievo regionale" approvato dalla Regione Marche con DACR n. 116 del 21/01/2004 e sue successive modifiche.